

CAMERA DEI DEPUTATI N. 622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALDELLI, BERTINOTTI, BRUNETTI, MANTOVANI, BOGHETTA, BONATO, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, CARAZZI, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, DILIBERTO, GIORDANO, GRIMALDI, LENTI, MALENTACCHI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, MARCO RIZZO, EDO ROSSI, SAIA, SANTOLI, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — I rapporti tra gli Stati si caratterizzano con sempre maggiore evidenza come rapporti economici. Le logiche di mercato sono diventate pressoché totalizzanti e sempre più spesso collidono con gli interessi dei popoli, soprattutto con i più deboli.

Gli scambi economici, anche quando sono giuridicamente inoppugnabili, hanno sempre più la caratteristica di rappresen-

tare un mezzo per trasferire ricchezza dalle economie più deboli verso quelle più forti. Gli squilibri tra il nord e il sud del mondo sono l'effetto di logiche di mercato senza regole. Più questi squilibri si accentuano e più si determinano le condizioni per il loro riproporsi in termini amplificati. Ovviamente la soluzione non può che essere ricercata attraverso determinazioni autarchiche o comunque protezionistiche.

La soluzione non può che essere ricercata nell'adozione di strumenti di maggior controllo di questi scambi. È necessario un maggiore equilibrio tra regole di mercato e scelte politiche. Il compito di queste ultime è di offrire opportunità alle piccole imprese. Oggi, infatti, i costi per ricerche di mercato o per promozioni di prodotti sono spesso fuori della portata delle piccole e medie imprese che si vedono costrette ad affidarsi ad imprese di grandi dimensioni o a grandi intermediari internazionali. In tal modo si moltiplicano i costi e si assottigliano i margini, e spesso questo significa escludere dagli scambi i prodotti più poveri, spesso gli articoli che interessano i consumi di grandi masse.

Lo strumento per operare il *mix* tra politiche commerciali e scelte politiche può

essere rappresentato solo da strutture che non hanno scopo di lucro.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), opportunamente riformato, può rispondere a queste attese. La riforma che se ne propone ne salva la natura pubblica ma gli offre, nello stesso tempo, una più vasta gamma d'opportunità di coordinamento con altri enti operanti nel campo dell'economia.

Va tuttavia respinta la suggestione aziendalistica di trasformare l'ICE in una società di capitali. Finirebbe per costituire un altro strumento nelle mani delle aziende maggiori e finirebbe per inseguire economie forti e mercati redditizi. Finirebbe insomma per costituire uno strumento di riequilibrio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione).

1. La promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica svolta dal Governo della Repubblica con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese.

2. Al fine di realizzare il coordinamento e la programmazione delle funzioni pubbliche di promozione delle esportazioni e dell'internazionalizzazione, il Consiglio dei ministri approva annualmente un piano programmatico con proiezione triennale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione di cui all'articolo 2.

3. Il piano programmatico annuale consiste in un unico sistema di intervento pubblico che armonizzi le politiche settoriali, determini e razionalizzi la spesa, ed eviti duplicazioni di interventi fra tutti gli istituti di diritto pubblico, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e di tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono risorse finanziarie pubbliche o comunitarie.

4. Il piano programmatico determina, sulla base delle analisi delle tendenze evolutive dei mercati nazionale ed internazionale, considerando le proposte dei comitati regionali di coordinamento incluse nei piani promozionali regionali:

a) i programmi nazionali d'intervento relativamente alle aree geografiche ed ai comparti produttivi;

b) il piano promozionale gestito dall'Istituto nazionale per il commercio estero;

c) il contributo a carico dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

d) le risorse del bilancio dello Stato per l'attuazione delle attività incluse nel piano programmatico.

5. Allo scopo di razionalizzare gli interventi specifici del programma ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni operative il piano programmatico di cui al comma 2 determina:

a) gli interventi necessari per il coordinamento delle attività della SACE, Mediocredito centrale, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e di tutti gli organismi pubblici alla strategia del piano programmatico nazionale;

b) gli interventi necessari per il coordinamento della gestione delle attività regolate dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla collaborazione industriale;

c) le specifiche competenze dei vari organismi pubblici coinvolti nelle attività di promozione, assistenza, formazione, informazione, finanziarie, commesse e progetti speciali.

6. Il Ministro del commercio con l'estero predispone il piano programmatico, sovrintende all'attuazione degli indirizzi assicurandone il coordinamento dettando direttive agli organismi operativi, verificandone la regolare attuazione e riferendone periodicamente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento.

ART. 2.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione).

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi deputati alla promozione e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di assicurare

il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

b) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni consultive del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un sottosegretario all'uopo delegato, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni delle organizzazioni imprenditoriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché della Unione tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), degli enti fieristici; delle organizzazioni sindacali e esperti del settore.

ART. 3.

*(Natura giuridica, ordinamento
e funzioni dell'Istituto nazionale
per il commercio estero).*

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di seguito denominato « Istituto » è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di promuovere, agevolare e sviluppare l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei consorzi e dei raggruppamenti tra le stesse costituiti.

2. L'attività dell'Istituto è caratterizzata da efficienza operativa e modalità di gestione ispirate a modelli aziendali e privatistici, sulla base dei programmi predisposti dal Ministro del commercio con l'estero.

3. L'Istituto si articola in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in Italia ed in sedi estere, che rivestono la qualifica di agenzie governative. Dette sedi sono uffici di rappresentanza.

4. I compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanare ai sensi dell'articolo 8.

5. L'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del commercio con l'estero.

6. Il Ministro del commercio con l'estero:

a) vigila che l'attività dell'Istituto sia volta al raggiungimento degli obiettivi programmati;

b) approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative ai bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto;

c) approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge e dallo Statuto.

7. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro del commercio con l'estero il bilancio consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto indicando i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.

ART. 4.

(Compiti dell'Istituto).

1. L'Istituto nell'ambito delle sue funzioni:

a) cura lo studio sistematico dei mercati e dei problemi connessi alla internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) fornisce informazioni, assistenza e consulenza alle imprese italiane che intendono avviare o sviluppare rapporti commerciali con l'estero;

c) sviluppa la promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali anche

fornendo servizi alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia;

d) provvede all'attuazione del programma promozionale contenuto nel piano programmatico di intervento predisposto dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Consiglio nazionale per l'esportazione;

e) provvede alla gestione delle iniziative promozionali da realizzare all'estero da parte di altri enti od organismi pubblici secondo il piano programmatico annuale predisposto dal Ministro del commercio con l'estero;

f) svolge corsi di formazione connessi al commercio internazionale;

g) interviene a livello informativo ed operativo nella collaborazione industriale e nel campo degli investimenti esteri;

h) svolge ogni altra attività prevista dal piano programmatico.

2. L'Istituto inoltre:

a) opera al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane anche facilitando il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale e per lo sviluppo delle esportazioni;

b) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e l'importazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano;

c) adotta e promuove sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero formulando al riguardo proposte per gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri;

d) cura lo svolgimento di ogni altra attività inclusa nel piano programmatico e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione degli incarichi affidatigli dal Ministero del commercio con l'estero ovvero, sulla base di apposite convenzioni, dal Ministero delle risorse agricole, ali-

mentari e forestali, dal Ministero degli affari esteri anche per ciò che riguarda la cooperazione allo sviluppo, da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali o internazionali.

3. Attraverso una specifica convenzione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'Istituto esercita i controlli di qualità nel settore degli ortofrutti sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 450/85, della Commissione del 21 febbraio 1985.

ART. 5.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità, ha la rappresentanza dell'Istituto e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, è scelto tra persone di specifica competenza che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi in organismi pubblici o privati che svolgono attività concorrenti o similari a quelle svolte dall'Istituto.

4. Il collegio dei revisori è composto da quattro membri: un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

5. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza, è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

ART. 6.

(Entrate dell'Istituto).

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) le somme corrisposte dagli operatori economici pubblici e privati a titolo di parziale rimborso del costo dei servizi utilizzati. Le somme così percepite costituiscono i principali indicatori di risultato a cui rapportare l'attività di servizio dell'Istituto. La struttura della rete estera ed italiana, in termini di numero di uffici, dislocazione sul territorio, risorse finanziarie ed umane impiegate, deve fare riferimento ai risultati economici conseguiti;

b) le assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione di programmi e attività richieste dalle amministrazioni dello Stato ed incluse nel piano programmatico;

c) il contributo a carico dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il funzionamento dell'Istituto sulla base dei piani quinquennali per la realizzazione di programmi ed attività redatti in conformità agli indirizzi istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1. I piani quinquennali di programmi e attività formano oggetto di contratti di programma stipulati con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 7;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

ART. 7.

(Piani quinquennali di attività e contratto di programma).

1. L'Istituto elabora ogni cinque anni un piano di organizzazione e di attività che stabilisce:

a) il quadro degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli, in termini di qualità, costi e criteri di tariffazione;

b) il quadro di coordinamento delle azioni programmatiche;

c) il progetto di organizzazione più funzionale al conseguimento degli obiettivi assunti, in particolare per quel che riguarda l'articolazione delle sedi in Italia ed all'estero, prevedendo in questo caso anche presidi temporanei e sperimentali. La struttura delle reti estere ed italiane deve far riferimento ai risultati economici raggiunti dai vari uffici, ai sensi dell'articolo 6;

d) la politica del personale;

e) il piano economico-finanziario, articolato per annualità.

ART. 8.

(Statuto dell'Istituto).

1. I compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dallo statuto, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per quanto riguarda la struttura della rete italiana, mediante convenzioni sono istituiti, con il concorso di organismi pubblici, centri di servizio al fine di favorire un processo di concentrazione delle strutture attualmente operanti, di evitare duplicazioni e di sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese e dei distretti industriali.

3. Gli uffici regionali ed i centri di servizio sono gestiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità, e comunque sono valutati sulla base dei risultati economici raggiunti.

4. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono emanate nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di impresa.

ART. 9.

(Comitati regionali di coordinamento).

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali, è istituito un centro regionale di coordinamento composto da un rappresentante della regione, della unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Istituto e da membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

2. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono al consiglio nazionale per l'esportazione programmi promozionali regionali.

ART. 10.

(Rapporti di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale non dirigente dell'Istituto è regolato da contratti collettivi e da contratti individuali di diritto privato, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, in applicazione del comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in materia di giurisdizione, si applicano gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. In ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'Istituto si applica la normativa in vigore per il personale del Ministero degli affari esteri previa consultazione delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, di modificazione e di estinzione del rapporto di lavoro presso l'Istituto, le

garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, il regime di incompatibilità: il regolamento recepisce altresì le normative in materia di responsabilità disciplinare, formazione e mobilità dei dipendenti definite nei contratti collettivi.

ART. 11.

(Controlli).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitata dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.